



HOSPITAL SUPPLY

MEDICAL S.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D. Lgs. 231/2001

- PARTE SPECIALE -

Predisposizione

RGI

Approvazione

Direzione

Revisione

n. 5 - 14/11/2022

Copia elettronica controllata del presente documento è solamente quella resa disponibile da RGI nelle directory indicate nella Lista di distribuzione

Sommario

PARTE SPECIALE A	6
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, , REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI, REATO DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	6
Funzione della Parte Speciale A.....	7
A.1 Fattispecie di reato rilevanti	8
A.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)	8
A.1.2 Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto).....	14
A.1.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)	14
A.2 Aree di rischio	15
A.3 Principi di comportamento.....	20
A.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	38
A.5 Sanzioni	38
PARTE SPECIALE B	39
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	39
Funzione della Parte Speciale B.....	40
B.1 Fattispecie di reato rilevanti	41
B.1.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto).....	41
B.1.2 Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	44
B.2 Aree di rischio	49
B.3 Principi di comportamento.....	50
B.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	53
B.5 Sanzioni	53
PARTE SPECIALE C.....	54

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	54
Funzione della Parte Speciale C.....	55
C.1 Fattispecie di reato rilevanti	56
C.1.1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto).....	56
C.2 Aree di rischio	63
C.3 Principi di comportamento.....	69
C.4 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	83
C.5 Sanzioni.....	83
PARTE SPECIALE D	84
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	84
Funzione della Parte Speciale D	85
D.1 Fattispecie di reato rilevanti	86
D.1.1 Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)	86
D.2 Aree di rischio	88
D.3 Principi di comportamento.....	89
D.4 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	91
D.5 Sanzioni	91
Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.....	91
PARTE SPECIALE E.....	92
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	92
Funzione della Parte Speciale E.....	93
E.1 Fattispecie di reato rilevanti	94
E.1.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).....	94
E.2 Aree di rischio	95

E.3	Principi di comportamento.....	96
E.4	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	103
E.5	Sanzioni.....	103
PARTE SPECIALE F		104
REATI AMBIENTALI.....		104
Funzione della Parte Speciale F		105
F.1	Fattispecie di reato rilevanti	106
F.2	Aree di rischio	113
F.3	Principi di comportamento.....	114
F.4	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	116
F.5	Sanzioni.....	116
PARTE SPECIALE G		117
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		117
Funzione della Parte Speciale G.....		118
G.1	Fattispecie di reato rilevanti	119
G.1.1	Delitti contro la personalità individuale	119
G.1.2	Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare	122
G.2	Aree di rischio	124
G.3	Principi di comportamento.....	125
G.4	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	127
G.5	Sanzioni	127
PARTE SPECIALE H		128
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA' NONCHE' AUTORICICLAGGIO		128
Funzione della Parte Speciale H		129
H.1	Fattispecie di reato rilevanti	130
H.2	Aree di rischio.....	132
H.3	Principi di comportamento	134

H.4 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	136
H.5 Sanzioni.....	136

PARTE SPECIALE A

**RETI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO,
, REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI, REATO DI ISTIGAZIONE ALLA
CORRUZIONE TRA PRIVATI, E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati e al reato di istigazione alla corruzione tra privati) e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

A.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., il reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distragga a profitto proprio o di altri.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La circostanza aggravante di cui trattasi ricorre nelle ipotesi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un'autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in essere nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento stesso.

Ai fini della configurazione di detto reato non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice (cancelliere, funzionario, Aliquota di Polizia Giudiziaria).

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un giudice per giungere a sentenza favorevole in un procedimento tributario.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La punibilità è estesa anche al soggetto privato che sia indotto a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;
- un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- un nesso eziologico tra induzione ed evento finale;
- la rappresentazione e volizione della propria azione antigiuridica.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli art. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli art. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo

della Corte penale internazionale i quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel comma 1 sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di Legge. Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

A.1.2 Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

Reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che anche per interposta persona che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Reato di istigazione alla corruzione tra privati² (2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.1.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

¹ Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. (art. modificato con D. Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019).

² Reato introdotto con D. Lgs 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019.

A.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, al reato di corruzione tra privati, al reato di istigazione alla corruzione tra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, sono riconducibili a:

- **Gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private**

La gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del pubblico ufficiale.

La gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad una controparte privata o a soggetti da questa indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore dalla stessa controparte.

La gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

La gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di frode nelle pubbliche forniture** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società consegna ad enti pubblici prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute.

- **Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive**

La gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio.

La gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

- **Gestione prodotti ed attività regolatorie**

La gestione dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quale, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti da trasmettere telematicamente) al fine di ottenere la registrazione, presso il Repertorio del Ministero della Salute, di un nuovo prodotto da commercializzare.

- **Selezione e gestione degli agenti e dei *partner* commerciali**

La selezione e gestione degli agenti e dei *partner* commerciali, potrebbe presentare profili di rischi potenziale in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenti o partner commerciali al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

- **Assunzione del personale e sistema premiante**

L'attività di assunzione del personale e sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

L'attività di assunzione del personale e sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad

esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive nei confronti di un soggetto privato.

- **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**

La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di dotare un soggetto apicale o sottoposto di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente (omaggi di valore significativo, ospitalità di terzi, ecc.).

- **Gestione dei convegni e dei congressi**

La gestione dei convegni e congressi potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società gestisca in maniera impropria gli inviti ai congressi al fine di generare un beneficio personale per gli operatori sanitari e commettere azione corruttiva.

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con fornitori di beni o servizi, allo scopo di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegna denaro o altra utilità (es: omaggi, assunzioni, ecc.) al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso a danno della controparte.

- **Gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità**

La gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità potrebbe presentare profili di rischio potenziale, in relazione ai **reati di corruzione e corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società conceda omaggi o liberalità di

valore significativo, incluse ospitalità, a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici.

La gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità potrebbe presentare profili di rischio potenziale, in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società conceda campioni, in quantità eccedenti le normali prassi, al fine di generare un beneficio personale per gli operatori sanitari e commettere azione corruttiva.

- **Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *Intercompany***

La gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *Intercompany* potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione** e di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, i procuratori della Società, o altri soggetti da questi incaricati, utilizzino risorse finanziarie per commettere azioni corruttive, anche mediante creazione di provviste in operazioni con società controllanti/controllate.

- **Gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione**

La gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità dello stesso.

La gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale od un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale di Medical S.r.l. offre o promette denaro od altra utilità, per sé o per altri, ad un amministratore o ad un direttore generale o ad un sindaco o ad un dirigente preposto o ad un liquidatore o ad un sottoposto di questi di un cliente, attuale o potenziale, o ad un *competitor*, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere un trattamento di favore dalla controparte, cagionando un nocumento a quest'ultima a seguito del comportamento commissivo od omissivo scorretto (cioè in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ed all'obbligo di fedeltà) di detti soggetti.

- **Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici**

La gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad

esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifichi o alteri dichiarazioni e/o documenti ovvero ometta informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

La **gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici**, in particolare i rapporti con i Funzionari pubblici in caso di controlli circa il corretto utilizzo di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società riconosca o prometta denaro o altra utilità ai Funzionari pubblici per evitare la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni.

▪ **Gestione del contenzioso**

L'**attività di gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità amministrativa e giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Società imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della medesima.

A.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente alla corruzione tra privati e all'istigazione alla corruzione tra privati), e 25-decies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito si indicano i principi comportamentali specifici con riferimento alle seguenti attività:

- **Gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private;**
- **Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;**
- **Gestione prodotti ed attività regolatorie;**
- **Gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione;**
- **Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- rispettare quanto previsto dalle procedure aziendali in materia;
- gestire i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, di terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio o di clienti privati conformemente al proprio ruolo, ponendo in essere ogni operazione, o pluralità di operazioni, nelle aree di attività a rischio come di volta in volta stabilito dalle procedure e dalle policy aziendali applicabili;
- assicurare, nell'ambito di un procedimento di gara, che ogni contratto e rapporto con la pubblica Amministrazione avvenga tramite i canali ufficiali previsti dal bando;
- assicurare lo svolgimento di un controllo sistematico sulle forniture, verificando la corrispondenza, la completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto degli accordi di vendita, nonché rispetto ai prodotti consegnati;
- garantire che tutti i rapporti commerciali intrapresi siano formalizzati tramite specifici contratti scritti sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che, nell'ambito della gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private, in occasione della revisione del contratto, venga condotta una specifica

verifica delle offerte e delle approvazioni;

- verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- garantire la tracciabilità del processo di autorizzazione ed emissione di note di credito;
- assicurare che vengano effettuati dei controlli di congruità sull'ordine ricevuto rispetto all'offerta commerciale sottoscritta;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti per materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette autorità;
- assicurare, in caso di visite ispettive, ove sia possibile, che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società;
- assicurare la piena collaborazione con i pubblici ufficiali in occasione di eventuali visite ispettive;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- comunicare, senza ritardo, al proprio Responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica o privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la documentazione da inviare sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, società di ingegneria, periti, tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" della presente Parte Speciale;
- ove le predette attività sensibili vengano svolte con il supporto di eventuali consulenti o terze parti:
 - assicurare un adeguato processo di qualifica di tali terze parti;
 - informare adeguatamente le terze parti in merito alle prescrizioni di cui al Modello ed al

Codice Etico della Società;

- prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che impongano il rigido rispetto del Modello e del Codice Etico, pena rescissione degli stessi;
- individuare criteri di retribuzione dei consulenti/terze parti congrui e trasparenti;
- monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate da consulenti/terze parti;
- verificare l'effettività e la congruità delle prestazioni prima di procedere all'autorizzazione del pagamento dei compensi;
- prima dell'inoltro della documentazione, sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- assicurare che i finanziamenti e contributi pubblici siano utilizzati per i soli scopi per i quali gli stessi sono stati richiesti ed ottenuti;
- garantire, mediante archiviazione telematica e/o cartacea, la tracciabilità della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini nonché alle controparti private;
- stipulare accordi commerciali con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o controparti private ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- consegnare nell'ambito di un rapporto di fornitura verso un ente pubblico prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute negli accordi di vendita;
- emettere fatture in assenza di un effettivo rapporto commerciale attivo con la clientela;
- emettere note di credito in assenza dei requisiti;
- influenzare in qualunque modo i decisori di gara, o persone a queste vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni e altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità

di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché di trasmettere dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre, nelle predette comunicazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio dei funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezioni;
- intrattenere rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantirne la tracciabilità.

■ **Selezione e gestione degli agenti e dei *partner* commerciali**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi;
 - normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- verificare l'attendibilità commerciale, professionale e i requisiti di onorabilità delle controparti, attraverso, ad esempio, la richiesta di: *brochure* informative, impegno ad attuare e rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza e salute sul lavoro, ultimi bilanci di esercizio, iscrizione a casse previdenziali, impegno a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione a soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o amministrazione delle imprese e/o la direzione tecnica;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- garantire che il processo di selezione dei *partner* commerciali avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali;
- accertarsi dell'identità della controparte;
- accertarsi che le provvigioni concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato con gli agenti contenga apposita informativa ed apposito obbligo ad attenersi alle previsioni del Codice Etico ed alle disposizioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società con riferimento al D. Lgs.

231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle stesse;

- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato con i *partner* commerciali contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da specifico atto scritto sulla base di *standard* contrattuali e che il contratto sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.

Inoltre, nello sviluppo dei rapporti con altri *partner* attraverso la costituzione di nuove società e/o la sottoscrizione di contratti di ATI, *joint venture* e simili, i Destinatari **hanno l'obbligo** di:

- identificare come potenziali *partner* o soci solo soggetti che:
 - o godano di una reputazione rispettabile;
 - o siano impegnati solo in attività lecite;
- si ispirino a principi etici simili a quelli contenuti nel Codice Etico della Società;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei *partner* commerciali, attraverso, ad esempio, la richiesta di *brochure* informative, Certificati di Camera di Commercio con dicitura fallimentare (da rinnovarsi ogni due anni), carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio, dichiarazioni antimafia e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali *extra-contabili* a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- intrattenere rapporti con soggetti terzi vicini a controparti pubbliche o private con il fine esclusivo di ricevere un indebito vantaggio o utilità per la Società.

■ Assunzione del personale e sistema premiante

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- verificare eventuali incompatibilità o conflitti di interesse dovuti, ad esempio, allo *status* di ex Dipendente Pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione")³;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il CCNL applicato;
- consegnare copia del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai nuovi dipendenti, con invito alla sottoscrizione di specifica dichiarazione di impegno al loro rispetto;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta;
- curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;

³ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire la tracciabilità del sistema premiante, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione;
- erogare gli incentivi al personale solo in caso di perseguimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi, rendicontabili e verificabili;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;
- garantire la piena conformità alla normativa in materia previdenziale;
- per il personale proveniente da Paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno e garantire il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- erogare premi, *bonus* o incentivi al personale se non in conformità al processo di gestione del sistema premiante stabilito dalla Società e, in ogni caso, senza che vi siano motivazioni oggettive e verificabili.

■ **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- rispettare le disposizioni di cui alle procedure aziendali;

- garantire un'adeguata segregazione nell'ambito del processo di approvazione dei rimborsi spese, previa verifica di corrispondenza tra quanto esposto in nota spese ed i giustificativi allegati a supporto;
- assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla Società e, in caso di deroghe ai suddetti limiti, richiederne preventiva autorizzazione;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti all'attività lavorativa, coerenti con la pianificazione del lavoro e permesse da un punto di vista etico-deontologico;
- verificare che le spese siano adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi (ricevute o scontrini fiscali, biglietti di viaggio, pedaggi autostradali o carta carburante);
- trasmettere la nota spese alle Funzioni competenti per l'approvazione, unitamente ai giustificativi in originale ai fini dei controlli inerenti alla congruità, l'inerenza della spesa e la conseguente liquidazione mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili;
- garantire che in caso di incongruenze riscontrate il rimborso sia bloccato sino a risoluzione delle stesse;
- sostenere spese di rappresentanza in conformità a quanto previsto dalle procedure in essere; in particolare devono rispettare:
 - o il carattere di saltuarietà, ove per "saltuaria" si intende una frequenza non superiore a quella mensile;
 - o un importo massimo di 80 euro per pasto;
- garantire, in caso di eventuali deroghe, l'approvazione preventiva a cura della Direzione aziendale;
- assicurarsi che le spese di rappresentanza non abbiano carattere di ripetitività nei confronti dello stesso beneficiario e che sia garantita la piena tracciabilità dei soggetti partecipanti;
- predisporre apposito *report* in cui indicare il nominativo del beneficiario, il numero degli invitati e la motivazione del pasto;
- effettuare specifici controlli operativi e a campione sia per le note spese che per le spese di rappresentanza;
- garantire la tracciabilità dell'intero Processo, sia in formato cartaceo che in formato digitale;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - o non siano stati preventivamente autorizzati;
 - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi;
 - o non siano esposti in nota spese;

- sostenere spese di rappresentanza in favore di Pubblici Dipendenti o soggetti privati al fine di ottenere vantaggi illeciti per la Società.

▪ Gestione dei convegni e congressi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto di quanto previsto dalle procedure applicabili per l'area di competenza;
- pianificare la partecipazione agli eventi ed effettuare le comunicazioni richieste;
- identificare l'agenzia incaricata dell'organizzazione logistica degli ospiti conformemente a quanto previsto nella sezione "Gestione degli acquisti di beni o servizi (incluse le consulenze)" di cui alla presente Parte Speciale;
- sottoporre la proposta di sponsorizzazione all'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- predisporre la modulistica relativa alla richiesta di partecipazione a corsi e congressi, indicante, tra gli altri, i dati e la tipologia dell'evento, la disponibilità di posti ed i costi presunti ed inviarla alla competente Pubblica Amministrazione;
- procedere alla sottoscrizione di specifici contratti di sponsorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- garantire che la partecipazione e/o organizzazione di eventi congressuali siano esclusivamente motivate e connesse all'attività aziendale e siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- garantire che ogni attività relativa all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi congressuali e le eventuali relative comunicazioni ad Enti Pubblici avvenga in accordo con le disposizioni normative applicabili;
- garantire il rispetto delle limitazioni definite dalle normative, dai regolamenti degli enti e dalle regole deontologiche di settore in merito:
 - o alla gestione dei rapporti con i *provider*;
 - o al reclutamento degli Operatori Sanitari che partecipano alle manifestazioni in qualità di discenti;
 - o al sostenimento delle spese relative a vitto, alloggio e transfer;
 - o alle caratteristiche delle località e dei periodi in cui vengono svolte le manifestazioni congressuali;
- provvedere, al termine dell'evento, da parte della Funzione Responsabile, alla compilazione di apposita modulistica in materia di resoconto corsi, congressi e sponsorizzazioni, al fine di fornirne adeguata evidenza;

- consuntivare, al termine dell'evento, i soggetti partecipanti all'evento;
- assicurarsi che in caso di sponsorizzazione di eventi di natura ECM (Educazione Continua in Medicina) gli stessi siano promossi da provider accreditati, il cui status di accreditamento sia tuttora valido;
- assicurare il rispetto delle limitazioni stabilite dalla normativa, regolamenti e Codici di Comportamento con riferimento all'invito ed il sostenimento delle spese di ospitalità in favore degli Operatori Sanitari invitati ai congressi;
- procedere alla raccolta ed all'archiviazione di tutta documentazione relativa al processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- sostenere spese diverse da quelle di registrazione, viaggio, transfer e soggiorno per gli ospiti invitati a congressi e convegni nonché oltre i limiti previsti dalle normative e dalle procedure aziendali;
- estendere il sostenimento delle spese di ospitalità anche in favore di eventuali accompagnatori degli Operatori Sanitari partecipanti ad un congresso o evento scientifico;
- procedere all'organizzazione o sponsorizzazione di un evento o di un congresso che non sia conforme alla normativa ed alle regole deontologiche di riferimento;
- sponsorizzare o organizzare convegni/congressi non orientati alle materie di interesse della Società;
- organizzare o contribuire ad iniziative di tipo sociale, culturale, turistiche, ludiche o cene di gala nell'ambito di manifestazioni congressuali;
- effettuare sponsorizzazioni od altri progetti a favore di Gruppi e/o partiti politici;
- procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un'indebita utilità ad una controparte pubblica o privata;
- effettuare versamenti in contanti ai partecipanti;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o intestati a soggetti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- non consuntivare tutte le spese sostenute.

■ **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

Nella gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiara di rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico della Società;
- che l'impresa interessata dichiara, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato

la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una *e-mail* riepilogativa delle ragioni addotte.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- rispettare quanto previsto dalle procedure aziendali;
- formalizzare i criteri di scelta dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di modulistica standard;
- creare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta, i bilanci di esercizio degli ultimi due anni e, ogni qual volta fosse possibile, eventuali procedimenti penali, al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, Certificati di Camera di Commercio con dicitura fallimentare (da rinnovarsi ogni due anni), ultimo bilancio di esercizio e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;
- verificare, in caso di esercizio di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa l'eventuale iscrizione presso le *white list* prefettizie;
- procedere, ove possibile, alla selezione dei fornitori attraverso l'analisi di più offerte/preventivi;
- analizzare le offerte ricevute sulla base di criteri oggettivi nel rispetto del rapporto qualità/prezzo e deciderne di conseguenza l'assegnazione;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- fornire specifica motivazione in caso di selezione di fornitori in deroga alle procedure aziendali ed ai principi qui delineati;
- verificare e valutare potenziali conflitti di interesse con il fornitore/consulente. In caso di incarichi e persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo *status* di ex Dipendente Pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 120/2012 in materia di "Anticorruzione");
- garantire che tutti i rapporti con fornitori o consulenti/professionisti siano formalizzati sulla base di specifici contratti;
- assicurare che l'approvazione in merito al consulente e la sottoscrizione dei relativi contratti venga effettuata a cura della Direzione;

- assicurare che l'approvazione in merito al consulente e la sottoscrizione dei relativi contratti venga effettuata a cura della Direzione;
- verificare, per le attività che lo richiedano, il possesso delle specifiche autorizzazioni;
- garantire la segregazione tra soggetti incaricati di gestire l'anagrafica fornitori e soggetti incaricati di effettuare le disposizioni di pagamento;
- garantire che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda la Società proceda a:
 - a) verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
 - b) fornire agli stessi informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - c) ove necessario, elaborare il Duvri;
- monitorare l'avvenuta consegna del bene o l'effettuazione delle prestazioni e del servizio richiesto;
- verificare, al ricevimento dei prodotti/servizi acquistati, la congruità tra quanto ordinato e previsto contrattualmente e quanto ricevuto;
- verificare l'effettività della prestazione consulenziale ricevuta;
- assicurare che la Funzione richiedente verifichi la conformità dell'operato del fornitore rispetto a quanto richiesto e, solo successivamente a tale controllo, venga data autorizzazione al pagamento;
- assicurare che i compensi dei consulenti siano determinati in maniera trasparente e parametri di mercato;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la tracciabilità del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze), attraverso l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nella gestione delle attività di acquisto di beni e servizi.

In caso di attribuzione di incarichi consulenziali a personale o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, **è fatto, altresì, obbligo** di:

- richiedere al dipendente della Pubblica Amministrazione specifica autocertificazione nella quale dichiarare di non violare le disposizioni del Codice di Comportamento adottato dall'ente di appartenenza né la normativa di cui al D.P.R. 16 aprile 2003, n. 62 ed al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- inviare per conoscenza alla Pubblica Amministrazione di appartenenza tutte le comunicazioni indirizzate al dipendente pubblico;
- assicurare l'ottenimento dell'approvazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza all'assunzione dell'incarico prima di procedere alla stipula del contratto;
- richiedere al soggetto interessato una dichiarazione in cui specifichi lo status di ex dipendente pubblico, la Pubblica Amministrazione presso la quale ha prestato servizio; il ruolo ricoperto; la data di cessazione del rapporto di lavoro⁴.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento di successive attività in favore della Società;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente e/o di effettuazione del servizio;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali con fornitori/consulenti;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle black-list internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da

⁴ Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

■ **Gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità**

È permessa l'erogazione di omaggi, campioni o atti di liberalità solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, tali omaggi, campioni o liberalità devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi omaggi in linea con gli usi e le consuetudini commerciali in occasione di festività e ricorrenze particolari nonché campioni rilasciati in momenti promozionali e, in ogni caso, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di gestione degli omaggi e dei campioni **è fatto obbligo** di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio, dei campioni o delle liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- garantire che il valore degli omaggi destinati alla Pubblica Amministrazione rispettino i limiti indicati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dai Codici di Comportamento adottati dalle singole ASL;
- definire specifiche soglie di valore, su base annua, per gli omaggi ed i campioni erogati ad un medesimo beneficiario;
- assicurare che questi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato;
- in caso di campioni di specialità medicinali, assicurare che tutte le richieste siano formalizzate e debitamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Scientifico;
- in caso di campioni di dispositivi medici, assicurare il rispetto dei limiti di valore, previsti dalle procedure aziendali, per singolo campione;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale e di spesa.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi a pubblici funzionari italiani o stranieri per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere omaggi o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi

aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di omaggio o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di gestione delle liberalità, intese come donazioni aventi scopi filantropici e di beneficenza, **è fatto obbligo** di:

- definire limiti annui, quantitativi e/o di numerosità, in relazione alla concessione di donazioni e liberalità in favore del medesimo beneficiario;
- assicurare che l'attivazione del processo per l'erogazione di contributi liberali venga effettuata su iniziativa:
 - o della Società, la quale invia alla Pubblica Amministrazione specifica comunicazione in cui esprime la propria disponibilità all'erogazione, indicando altresì la specifica destinazione del contributo;
 - o della Pubblica Amministrazione, tramite l'invio di specifica richiesta indicante la destinazione del contributo e/o il progetto di beneficenza;
- garantire che l'approvazione in merito all'erogazione di contributi liberali avvenga a cura della Direzione Aziendale;
- garantire che le donazioni vengano erogate, esclusivamente previa formale accettazione scritta da parte dell'Ente beneficiario;
- per le erogazioni ad Istituti privati, richiedere documentazione probante la loro esistenza ed effettività d'azione quale, ad esempio, l'iscrizione al registro Onlus, atto costitutivo, statuto, bilanci degli ultimi due esercizi, progetti ed iniziative precedentemente svolte;
- registrare i soggetti beneficiari, l'ammontare e la tipologia della liberalità erogata;
- richiedere specifica documentazione inerente all'effettivo utilizzo della liberalità erogata.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- erogare il contributo in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al beneficiario o comunque con mezzi di pagamento non tracciabili;
- erogare ulteriori liberalità in mancanza di evidenze in merito all'utilizzo delle precedenti elargizioni;
- promettere o concedere contributi al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi

impropri o per altri scopi illeciti;

- promettere o concedere contributi connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- promettere o concedere contributi a soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

▪ **Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *Intercompany***

Nella gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *intercompany* la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di poteri in vigore;
- che le operazioni che comportano l'utilizzo e l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate e documentate e opportunamente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla Funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti oltre i limiti sanciti dall'art. 49 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, anche della piccola cassa, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che siano determinati il plafond della piccola cassa e le modalità del suo reintegro;
- che siano individuati i soggetti autorizzati al prelievo dalla piccola cassa;
- che siano definiti i limiti di importo e le tipologie di spese a cui si può far fronte con le risorse della piccola cassa nonché le relative modalità di giustificazione;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- che, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, si utilizzino esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio;
- che il ricorso ai fondi presenti nella piccola cassa sia adeguatamente documentato ed effettuato da personale specificamente autorizzato;
- che la gestione dei rapporti *intercompany* sia, sempre, regolata tramite specifici contratti;
- che i contratti infragruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;

- che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;
- garantire che le autorizzazioni in merito all'apertura di nuovi conti e la sottoscrizione dei relativi contratti vengano effettuati a cura dell'Amministratore Delegato;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi o con società del Gruppo, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti oltre i limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati.

■ **Gestione del contenzioso**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto

qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne la Funzione Legale e gli altri Responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

A.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

La funzione competente deve provvedere ad inviare, **annualmente** (31 gennaio di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

A.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre Funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.1.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Nel primo caso si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi come tale l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede (cd. accesso logico). La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel caso del mantenimento, invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui

l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e all'ente, responsabile ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.1.2 Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore.

Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*) e comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "*peer-to-peer*", indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore";
- dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al comma 1, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al comma 2, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma 1 della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro.

Nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi

commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il comma 2 della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies* Legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171- *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

B.2 Aree di rischio

Le aree di rischio, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a:

- **Gestione della sicurezza informatica**

L'attività di **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati informatici e, più in particolare, a quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria⁵, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

La richiamata attività potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore.

⁵ Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo *computer* e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

B.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Principi comportamentali speciali della presente Parte Speciale sono:

■ Gestione della sicurezza informatica.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici nell'ipotesi in cui, un soggetto apicale o sottoposto della Società, utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione della Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01...

L'**attività di installazione di software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze. Per presidiare rischi di commissione dei sopra menzionati reati nello svolgimento delle normali attività societarie è necessario che:

- i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *userid* e *password* utente con scadenza di 90 giorni;
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
- le credenziali di accesso ai sistemi devono essere prontamente eliminate per i soggetti dimessi e ogni utente deve disporre di *userid* e *password* personale;
- la rete deve essere protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;
- i *backup* dei dati residenti sui server devono essere salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattive nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della sicurezza informatica **è fatto obbligo** di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- operare nel rispetto delle disposizioni di cui al Documento Programmatico sulla Sicurezza (in seguito solo "DPS") aziendale ed alle procedure aziendali;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password* di accesso ai sistemi informativi;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile;
- utilizzare esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* nella sezione inerente la "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)";
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico della Società o altrui.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche e di rete della Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Oltre le regole suindicate, la Società:

- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere, tramite reti telematiche, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi indicate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico della Società.

B.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter⁶ e 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

⁶ Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

C.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto.

C.1.1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267⁷. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle

⁷ I limiti di cui all'art. 1, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000,00;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000,00;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000,00.

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo comma 2 di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., comma 1, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'Ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'Ente.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'Autorità di Pubblica Vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

C.1.1-*bis* Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)⁸

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omissa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74/2000)⁹

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

⁸ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D. Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁹ Il delitto di omissa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)

Il delitto è costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 – *quater* del D. Lgs. 74/2000)¹⁰

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

¹⁰ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

C.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati societari e ai reati tributari sono riconducibili a:

- **Gestione delle attività di vendita mediante gare o trattative private**

La gestione delle attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

La gestione dell'attività di vendita mediante gare pubbliche o trattative private potrebbe presentare, altresì, profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società emetta delle note di credito in modo fittizio e successivamente le indichi in dichiarazione dei redditi / IVA col fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

- **Gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive**

La gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di occultamento o distruzione di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occulti o distrugga in tutto o in parte i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

- **Selezione e gestione degli agenti e dei *partner* commerciali**

La selezione e gestione di agenti e *partner* commerciali potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di evadere

le imposte sui redditi, avvalendosi di contratti con terze parti alla cui base vi sono prestazioni inesistenti, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

■ **Assunzione del personale e sistema premiante**

L'attività di assunzione del personale e sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di un contratto di assunzione falso, indichi elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

L'attività di assunzione del personale e sistema premiante, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di certificazioni uniche o altri documenti nell'ambito di operazioni inesistenti, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi.

L'attività di assunzione del personale e sistema premiante, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, erogando una retribuzione al dipendente inferiore rispetto a quanto rinvenibile nella certificazione unica trasmessa e contabilizzata, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi in misura maggiore a quelli effettivamente sostenuti.

■ **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**

La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, riconosca rimborsi per spese non sostenute (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di spese di rappresentanza supportate da falsa documentazione, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

- **Gestione convegni e congressi**

La gestione di convegni e congressi potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società, proceda alla contabilizzazione di fatture passive o altri documenti relativi ad attività congressuali e/o sponsorizzazioni di eventi di carattere medico-scientifico non effettuate in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente abnorme rispetto al valore di mercato.

La gestione dei convegni e congressi potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di contratti di fornitura di servizi nell'ambito di operazioni inesistenti, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto proceda alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e indichi, dunque, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di un contratto simulato avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

- **Gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità**

La gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di documenti falsi, indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi quali liberalità erogate nell'ambito di operazioni in tutto o in parte inesistenti.

▪ **Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti Intercompany**

La gestione dei rapporti *Intercompany* potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture ricevute da società del Gruppo per servizi non resi (in tutto o in parte), indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La gestione dei rapporti *Intercompany* potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, stipuli contratti fittizi con società del Gruppo, al fine di indicare in dichiarazione elementi passivi e beneficiare di vantaggi fiscali indebiti.

La gestione dei rapporti *Intercompany* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emetta fatture a società del Gruppo in relazione a prestazioni non effettuate (in tutto o in parte), al fine di consentire alla stessa di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

▪ **Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità**

La tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Sindaci della Società, attraverso una gestione impropria del processo di chiusura del bilancio di esercizio:

- determinino poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
- espongano in bilancio altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale;
- modifichino o alterino dati contabili presenti sul sistema informatico;
- omettano o modifichino scritture contabili;
- definiscano una nota integrativa/relazione sulla gestione che non rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione economico patrimoniale della Società;

- occultino/ostacolino la predisposizione/invio della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi di controllo.

La tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di occultamento o distruzione di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occulti o distrugga i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

La tenuta della contabilità e gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi nella stessa dichiarazione annuale differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione alla commissione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente inesistenti ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

■ **Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie**

La gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori, il Consigliere Delegato o i Sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, mettano in atto azioni a svantaggio dei soci della Società.

La gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società effettui delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di

sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

La gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compia una fraudolenta cessione di quote sociali o operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie e, di conseguenza, il legale rappresentante indichi nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

C.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-ter e 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Per i principi di comportamento relativi alla:

- **Gestione delle attività di vendita mediante gare o trattative private;**
- **Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;**

si rinvia a quanto previsto nella **Parte Speciale A** *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e, nello specifico, è **fatto obbligo** di:

- assicurare lo svolgimento di un controllo sistematico sulle forniture, verificando la corrispondenza, la completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto degli accordi di vendita, nonché rispetto ai prodotti consegnati;
- garantire che tutti i rapporti commerciali intrapresi siano formalizzati tramite specifici contratti scritti sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- garantire la tracciabilità del processo di autorizzazione ed emissione di note di credito;
- assicurare che vengano effettuati dei controlli di congruità sull'ordine ricevuto rispetto all'offerta commerciale sottoscritta;
- assicurare la piena collaborazione con i pubblici ufficiali in occasione di eventuali visite ispettive;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- emettere fatture in assenza di un effettivo rapporto commerciale attivo con la clientela;
- emettere note di credito in assenza dei requisiti;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché di trasmettere dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre, nelle predette comunicazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio dei funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezioni.

Per i principi di comportamento relativi alla:

▪ **Selezione e gestione degli agenti e dei *partner* commerciali;**

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico è **fatto obbligo** di:

- accertarsi che le provvigioni concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da specifico atto scritto sulla base di standard contrattuali e che il contratto sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;

- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Per i principi di comportamento relativi alla:

▪ **Assunzione del personale e sistema premiante;**

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico, è **fatto obbligo** di:

- garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il CCNL applicato;
- curare che siano assicurate all’interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- garantire la tracciabilità del sistema premiante, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.);
- erogare premi, bonus o incentivi al personale se non in conformità al processo di gestione del sistema premiante stabilito dalla Società e, in ogni caso, senza che vi siano motivazioni oggettive e verificabili.

Per i principi di comportamento relativi alla:

■ **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;**

si rinvia a quanto previsto nella **Parte Speciale A** “Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico, **è fatto obbligo di:**

- verificare che le spese sostenute siano inerenti all’attività lavorativa, coerenti con la pianificazione del lavoro e permesse da un punto di vista etico-deontologico;
- verificare che le spese siano adeguatamente documentate tramite l’allegazione di giustificativi fiscalmente validi (ricevute o scontrini fiscali, biglietti di viaggio, pedaggi autostradali o carta carburante);
- trasmettere la nota spese alle Funzioni competenti per l’approvazione, unitamente ai giustificativi in originale ai fini dei controlli inerenti alla congruità, l’inerenza della spesa e la conseguente liquidazione mediante l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili;
- garantire che in caso di incongruenze riscontrate il rimborso sia bloccato sino a risoluzione delle stesse;
- sostenere spese di rappresentanza in conformità a quanto previsto dalle procedure in essere; in particolare devono rispettare:
 - il carattere di saltuarietà, ove per “saltuaria” si intende una frequenza non superiore a quella mensile;
 - un importo massimo di 80 euro per pasto;
- garantire, in caso di eventuali deroghe, l’approvazione preventiva a cura della Direzione aziendale;
- effettuare specifici controlli operativi e a campione sia per le note spese che per le spese di rappresentanza;
- garantire la tracciabilità dell’intero Processo, sia in formato cartaceo che in formato digitale.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi;
 - non siano esposti in nota spese.

Per i principi di comportamento relativi alla:

■ **Gestione convegni e congressi;**

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico, è **fatto obbligo** di:

- sottoporre la proposta di sponsorizzazione all’iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- procedere alla sottoscrizione di specifici contratti di sponsorizzazione da parte dell’Amministratore Delegato;
- garantire che la partecipazione e/o organizzazione di eventi congressuali siano esclusivamente motivate e connesse all’attività aziendale e siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- provvedere, al termine dell’evento, da parte della Funzione Responsabile, alla compilazione di apposita modulistica in materia di resoconto corsi, congressi e sponsorizzazioni, al fine di fornirne adeguata evidenza;
- consuntivare, al termine dell’evento, i soggetti partecipanti all’evento;
- procedere alla raccolta ed all’archiviazione di tutta documentazione relativa al processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- sostenere spese diverse da quelle di registrazione, viaggio, transfer e soggiorno per gli ospiti invitati a congressi e convegni nonché oltre i limiti previsti dalle normative e dalle procedure aziendali;
- procedere all’organizzazione o sponsorizzazione di un evento o di un congresso che non

sia conforme alla normativa ed alle regole deontologiche di riferimento;

- sponsorizzare o organizzare convegni/congressi non orientati alle materie di interesse della Società;
- effettuare versamenti in contanti ai partecipanti;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o intestati a soggetti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- non consuntivare tutte le spese sostenute.

Per i principi di comportamento relativi alla:

■ **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);**

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico, è **fatto obbligo** di:

- garantire che tutti i rapporti con fornitori o consulenti/professionisti siano formalizzati sulla base di specifici contratti;
- verificare la congruità del corrispettivo pattuito;
- monitorare l’avvenuta consegna del bene o l’effettuazione delle prestazioni e del servizio richiesto;
- verificare, al ricevimento dei prodotti/servizi acquistati, la congruità tra quanto ordinato e previsto contrattualmente e quanto ricevuto;
- verificare l’effettività della prestazione consulenziale ricevuta;
- assicurare che la Funzione richiedente verifichi la conformità dell’operato del fornitore rispetto a quanto richiesto e, solo successivamente a tale controllo, venga data autorizzazione al pagamento;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- garantire la tracciabilità del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse

le consulenze), attraverso l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali con fornitori/consulenti;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

- Per i principi di comportamento relativi alla: **Gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità;**

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico, **è fatto obbligo** di:

- definire specifiche soglie di valore, su base annua, per gli omaggi ed i campioni erogati ad un medesimo beneficiario;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale e di spesa;
- garantire che l'approvazione in merito all'erogazione di contributi liberali avvenga a cura della Direzione Aziendale;
- registrare i soggetti beneficiari, l'ammontare e la tipologia della liberalità erogata;
- richiedere specifica documentazione inerente all'effettivo utilizzo della liberalità erogata.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- erogare il contributo in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al beneficiario o comunque con mezzi di pagamento non tracciabili;
- erogare ulteriori liberalità in mancanza di evidenze in merito all'utilizzo delle precedenti elargizioni.

Per i principi di comportamento relativi alla:

▪ **Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *Intercompany*;**

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, nello specifico, è **fatto obbligo** di:

- assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo e l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate e documentate e opportunamente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- garantire che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- assicurare che i rapporti *Intercompany* siano regolati tramite specifici contratti;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi o con società del Gruppo, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati.

Di seguito si riportano i principi di comportamento specifici relativi alla:

▪ **Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio e nella gestione della fiscalità **è fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi in genere una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale; garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità, anche fiscali, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle richiamate Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle predette Autorità sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente

diffuse tra i soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti tributari;

- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che la selezione delle stesse avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*” del presente Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- assicurare che il calcolo delle imposte, sia dirette che indirette, nonché le relative dichiarazioni fiscali siano sottoposte a controlli da parte di soggetti competenti prima della loro presentazione;
- segnalare sia l’esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale;
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- procedere alla registrazione in contabilità e alla successiva indicazione nelle dichiarazioni fiscali di fatture o altri documenti ricevuti a fronte di prestazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte);
- distruggere o occultare scritture contabili o altra documentazione rilevante al fine di ottenere un vantaggio fiscale;
- presentare una dichiarazione mendace indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti;
- omettere (pur essendone un soggetto obbligato) la presentazione alle Autorità competenti di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- omettere il versamento delle imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (cioè crediti certi nella loro esistenza e ammontare, ma non ancora o non più utilizzabili fiscalmente) o inesistenti (crediti, cioè, che non trovano alcun fondamento nella posizione fiscale del contribuente).

Di seguito si riportano i principi di comportamento specifici relativi alla:

- **Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie.**

I Destinatari coinvolti nella gestione della predetta attività dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie hanno il compito di predisporre, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, delle procedure operative di controllo sulle fasi di:

- regolare convocazione dell'assemblea;
- deposito di ogni altro documento idoneo all'assunzione delle delibere da parte dei soci;
- regolare esercizio del diritto di voto.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fideiussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare: che il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Le Funzioni coinvolte sono tenute, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della società dell'operazione da deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione.

La suddetta documentazione deve essere esaminata, condivisa e validata per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata,

con un congruo anticipo. Le Funzioni coinvolte predispongono per ciascuna operazione, un'apposita pratica da archiviare. La pratica contiene anche documentazione attestante la fase deliberativa (evidenza autorizzativa da parte di persona formalmente delegata e determinazioni del Consiglio di Amministrazione).

Inoltre, è **fatto obbligo** di:

- assicurare la valutazione preventiva, anche attraverso l'ausilio di soggetti esperti in materia, degli eventuali rischi fiscali e il rispetto della normativa di riferimento in materia fiscale di ogni operazione, anche di carattere non routinario;
- assicurare l'adeguatezza di tutta la documentazione di supporto per valutare la fattibilità tecnico- operativa e la convenienza economica e finanziaria dell'operazione, nonché i rischi fiscali di ciascuna operazione;
- assicurare che il contratto sia approvato da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei richiamati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- mettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- compiere una fraudolenta cessazione di quote sociali o operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali;
- effettuare operazioni pregiudizievoli al fine di eludere le normative fiscali.

C.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-octies (limitatamente al delitto di autoriciclaggio) del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La funzione competente provvede ad inviare, **a cadenza semestrale** (31 luglio e 31 gennaio di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un *report* con i verbali delle riunioni contenenti delibere relative a:

- mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- altre ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

C.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

D.1.1 Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Il reato punisce chi:

- contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

D.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria ed il commercio sono riconducibili a:

- **Gestione prodotti ed attività regolatorie**

La **gestione dei prodotti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consenta l'immissione in commercio di prodotti non dotati delle autorizzazioni richieste o con caratteristiche diverse da quelle dichiarate.

D.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Principi comportamentali speciali della presente Parte Speciale riguardano:

▪ Gestione prodotti ed attività regolatorie

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei prodotti è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto delle procedure aziendali;
- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e rispettarle;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- assicurare che tutte le richieste di immissione in commercio di nuovi prodotti e le schede tecniche siano verificate ed autorizzate dalle Funzioni coinvolte nel processo;
- assicurare che i prodotti commercializzati dalla Società siano dotati delle necessarie autorizzazioni e degli *standard* qualitativi richiesti;
- verificare che tutti i prodotti autorizzati siano inseriti in un'apposita anagrafica;
- garantire la tracciabilità di tutte le modifiche apportate alle schede tecniche;
- garantire che lo smaltimento di prodotti non più commercializzabili avvenga nel rispetto della normativa, delle procedure aziendali e di quanto disciplinato nella Parte Speciale G "Reati ambientali";
- garantire l'implementazione di specifiche procedure per la gestione degli incidenti connessi ai prodotti e le relative procedure di assistenza tecnica.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- immettere in commercio prodotti privi delle necessarie autorizzazioni e della documentazione tecnica a corredo;
- effettuare forniture di prodotti di qualità diversa da quella dichiarata o pattuite;
- immettere in commercio, al fine di ottenere un indebito vantaggio, prodotti deteriorati o comunque non dotati dei requisiti qualitativi previsti;
- immettere in commercio prodotti non conformi ovvero con marchi contraffatti.

Per ulteriori principi di comportamento relativi alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

D.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti rispetto alla fattispecie di reato immissione in commercio di prodotti non dotati delle necessarie autorizzazioni provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

D.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

E.1.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

E.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono riconducibili a:

- **Gestione del sistema di prevenzione e protezione**

Le attività connesse alla **gestione del sistema di prevenzione e protezione** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Società non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza, cagionando ad un lavoratore una grave lesione personale colposa.

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi**

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società al fine di ottenere un risparmio sui costi, selezioni fornitori che non rispettano le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Principi comportamentali speciali della presente Parte Speciale sono:

■ Gestione del sistema di prevenzione e protezione

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile;
- il Medico Competente;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso).

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, **è fatto obbligo** di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione di infortuni, malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia (Parte Generale, Cap. 5).

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o comunque dal Datore di Lavoro.

In caso di affidamento di lavori in appalto, ai Destinatari coinvolti nella gestione della predetta attività, **è fatto, altresì, obbligo**:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* nella sezione inerente la *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.
- fornire le opportune informazioni all’appaltatore circa i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- predisporre, ove necessario, il DUVRI;
- richiedere all’appaltatore specifica autocertificazione nella quale dichiarare di impiegare esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell’immigrazione, evidenziando che la violazione di queste prescrizioni integra *“grave inadempimento”* ai sensi dell’art. 1455 c.c.;
- richiedere, ove possibile, copia del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Codice Etico, del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'Attività di valutazione dei rischi ed il "*Documento di Valutazione dei Rischi*" (DVR), in conformità al disposto normativo (artt. 28 e ss. del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;

- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici. In particolare, sono erogati corsi per le risorse che svolgono attività a rischio chimico.

I Dirigenti con il supporto del RSPP provvedono a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Modello.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati è sottoposta a *screening* medico. Il Medico Competente sottopone i lavoratori interinali a *screening* solo a seguito di sei mesi di attività continuativa. Tale attività deve essere svolta in maniera mirata sulla base delle attività svolte e dei conseguenti rischi in capo ai dipendenti.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta

presso l'azienda o presso lo studio del Medico Competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo.

Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

RSPP garantisce l'effettuazione di attività di *audit* periodici sul sistema di gestione della sicurezza, effettuati da funzione interna alla Società o da soggetto esterno formalmente incaricato nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

Il Datore di Lavoro:

- approva il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verifica il rapporto relativo agli interventi di *audit* e in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- approva il piano di azione.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, il RSPP provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo DVR;
- l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed *extra-budget* nei rispettivi impianti;
- i cambiamenti al sistema delle procure, attraverso la Direzione Affari Legali e Societari.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

■ *****Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione **è fatto obbligo** di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A nella sezione inerente la *“Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento.

E.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ASL, Vigili del Fuoco ecc.), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia tempestivamente all'OdV un *report* contenente l'indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta,

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve provvedere ad inviare, a cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- accadimento di infortuni che hanno provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale;
- accadimento di "quasi incidenti";
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il RSPP è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

E.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

F.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a] e b], 3, 5 e 6 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b).

Combustione illecita dei rifiuti (art. 256-bis, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce la condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279, comma 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n.150/1992, e costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

Il reato punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

F.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali sono riconducibili a:

- **Gestione attività ad impatto ambientale**

La **gestione delle attività ad impatto ambientale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisce autonomamente ed illegalmente i rifiuti (trasporto e deposito dei rifiuti in discariche non autorizzate, combustione ecc.).

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

Le attività connesse alla **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse consulenze)** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti, stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

F.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Principi comportamentali speciali della presente Parte Speciale sono:

- **Gestione attività ad impatto ambientale e gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) con particolare riferimento ai rapporti con i fornitori ed alla gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.**

Ai Destinatari coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività di smaltimento;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" nella sezione inerente la "Gestione degli acquisti di beni e servizi (inclusi le consulenze)";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la conformità alla normativa in materia di tutela ambientale;
- verificare il possesso delle autorizzazioni di legge per la gestione delle attività oggetto del contratto e della capacità tecnica ed operativa a svolgere le attività previste;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico societario ed alla normativa vigente;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria, ai sensi della normativa di riferimento.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- appiccare fuoco ai rifiuti abbandonati o depositati;



- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

F.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

F.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

G.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dagli artt. 25-*quinqüies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e dell'art. 25-*duodecies* del Decreto.

G.1.1 Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali

o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

G.1.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

3. Il reato si configura allorquando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Il soggetto è punito nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorquando il Datore di Lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

G.2 Aree di rischio

Le aree di rischio, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare, sono riconducibili a:

- **Assunzione del personale e sistema premiante**
- **L'assunzione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma o mantenga alle proprie dipendenze una risorsa non in regola con il permesso di soggiorno. **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società nell'ambito di un appalto, si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

G.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-*quinqies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Principi comportamentali speciali della presente Parte Speciale sono:

▪ Assunzione del personale e sistema premiante

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre al rispetto dei principi disposti nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, **è altresì fatto obbligo** di:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- assicurare, sempre, che il rapporto sia disciplinato attraverso un contratto dettagliato e in forma scritta;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc;
- assumere personale extracomunitario che non sia in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

▪ **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, **è altresì fatto obbligo** di:

- richiedere all'appaltatore specifica autocertificazione nella quale dichiarare di impiegare esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, evidenziando che la violazione di queste prescrizioni integra “grave inadempimento” ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- richiedere, ove possibile, copia del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- inserire nei contratti con le terze parti apposita clausola che specifichi:
 - che il fornitore interessato dichiarare di rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che il fornitore interessato dichiarare di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione
 - che il fornitore interessato dichiarare di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società deve darne notizia all’Organismo di Vigilanza mediante l’invio di *e-mail* riepilogativa delle ragioni addotte.

G.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinqüies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, le Funzioni interessate inviano all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- lista dei nuovi assunti cittadini di stati terzi con indicazione delle generalità;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

G.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE H

**DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA
ILLECITA' NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-octies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

H.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto.

Delitti di criminalità organizzata

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorquando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma

di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

H.2 Aree di rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono riconducibili a:

- **Selezione e gestione degli agenti e dei partner commerciali**

La selezione e gestione degli agenti e dei partner commerciali, potrebbe presentare profili di rischi potenziale in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società selezioni agenti o terze parti affiliate o vicine ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

- **Gestione dei convegni e congressi**

La gestione dei convegni e congressi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenzie/terze parti impiegate nell'ambito dell'organizzazione di eventi e congressi, allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

- **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, attraverso il pagamento di fatture per prestazioni in tutto o in parte inesistenti, riesca a finanziare soggetti legati ad associazioni criminali.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione e riciclaggio** nell'ipotesi in cui, un soggetto apicale o sottoposto della Società acquisti prodotti di provenienza illecita o riconosca compensi a soggetti terzi rispetto a quelli che hanno fornito l'erogazione del prodotto/servizio.

- **Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *Intercompany*;**

La gestione dei flussi finanziari e dei rapporti Intercompany potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati di ricettazione riciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, i procuratori della Società, o altri soggetti da questi incaricati, utilizzino le risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi o società controllanti/controllate, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.

- **Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici**

La gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'eventualità in cui, le condotte illecite di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché di corruzione, vengano svolte con la complicità ed il supporto di eventuali ulteriori terze parti (quali consulenti, ecc.).

H.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali generali della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Società;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. artt. 24-ter e 25-octies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Per i principi di comportamento relativi alla:

- **Selezione e gestione degli agenti e dei partner commerciali;**
- **Gestione dei convegni e congressi;**
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);**
- **Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *Intercompany*;**
- **Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici.**

oltre a quanto previsto nella **Parte Speciale A** *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati, reato di istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, altresì, **fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti intrapresi dalla Società siano disciplinati da specifici contratti scritti – sottoposti ad approvazione da parte della Direzione aziendale – nei quali sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- assicurare che nei contratti che regolano i rapporti con le terze parti siano previste le apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- nei rapporti con le terze parti siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti;
- in caso di operazioni straordinarie, garantire che sia accertata l'onorabilità e affidabilità delle terze parti/*partner* commerciali, attraverso l'acquisizione, laddove possibile, di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla

tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);

- nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello;
- assicurare che nessun pagamento o incasso sia regolato in contanti, salvo che via sia espressa autorizzazione da parte della Direzione aziendale;
- per la gestione dei flussi finanziari, in particolare nella gestione dei pagamenti e nella gestione degli incassi, garantire che siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- assicurare che gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- garantire che la Società affidi la gestione delle procedure di finanziamento e di erogazione dei percorsi formativi ad un service esterno sottoposto ad un apposito processo di qualifica.

H.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

H.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.